



Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale

58ª Edizione - agosto 2020 - ISBN 978-88-352-1052-8 - ISSN 1973-6312

Aggiornamento n. 1 versione 3 del 9.10.2020

Sostituisce i precedenti (di identico numero) del: 31.8 - 11.9 e 15.9.2020

A seguito della costante evoluzione normativa in materia COVID-19, si segnalano le seguenti modifiche:

- **Pag. 1366** - sostituire, nell'**introduzione**, l'ultimo capoverso come segue:
"Le misure emergenziali, previste dal DL n. 19/2020, erano vigenti fino al 31 luglio. Per effetto del DL 83/2020, queste misure erano state ulteriormente prorogate al 15 ottobre 2020 e poi, per effetto del DL n. 125/2020, al 31 gennaio 2021."
- **Pag. 1366** - sostituire § G13.A come segue:

G13.A - Proroga della validità della patente di guida (rilasciata in Italia ovvero rilasciata da altro Stato UE a persona che ha, successivamente, acquisito residenza in Italia) ovvero CIG

PATENTE DI GUIDA (rilasciata in Italia ovvero rilasciata da altro Stato UE a persona che ha, successivamente, acquisito residenza in Italia) ovvero CIG

Scadenza patente o CIG	Riferimento normativo	Può circolare senza aver adempiuto agli obblighi relativi alla conferma di validità, fino al
In data antecedente al 31.1.2020	Art. 104 DL n. 18/2020, coordinato con la legge di conversione 24.4.2020, n. 27, come modificato dall'art. 157, c. 7 ter, DL 19.5.2020, n. 34 (GU n. 128 del 19.5.2020), coordinato con la legge di conversione 17.7.2020, n. 77.	- [1]



PATENTE DI GUIDA (rilasciata in Italia ovvero rilasciata da altro Stato UE a persona che ha, successivamente, acquisito residenza in Italia) ovvero CIG		
Dal 31.1.2020 al 31.5.2020	Art. 104 DL n. 18/2020, coordinato con la legge di conversione 24.4.2020, n. 27, come modificato dall'art. 157, c. 7 ter, DL 19.5.2020, n. 34 (GU n. 128 del 19.5.2020), coordinato con la legge di conversione 17.7.2020, n. 77.	31.12.2020 [5]
Dall'1.6.2020 al 31.8.2020	Reg. (UE) n. 2020/698	Sette mesi dopo la scadenza indicata sulla patente [5]
Dall'1.9.2020 al 31.12.2020	Art. 104 DL n. 18/2020, coordinato con la legge di conversione 24.4.2020, n. 27, come modificato dall'art. 157, c. 7 ter, DL 19.5.2020, n. 34 (GU n. 128 del 19.5.2020), coordinato con la legge di conversione 17.7.2020, n. 77	31.12.2020 (vale solo in Italia)
In data antecedente al 31.1.2020 con prenotazione a visita in commissione medica oltre la scadenza e con permesso provvisorio (art. 59 legge n. 120/2010) scaduto per impossibilità di operare da parte della Commissione (DM 10.3.2020) [2]	DM MIT 11.3.2020 [3]	30.6.2020 [3]
In data successiva al 31.1.2020 con prenotazione a visita in commissione medica oltre la scadenza con permesso provvisorio entro 15 aprile (art. 59 legge n. 120/2010) [2]	Art. 103 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 [3]	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza [4]



PATENTE DI GUIDA (rilasciata in Italia ovvero rilasciata da altro Stato UE a persona che ha, successivamente, acquisito residenza in Italia) ovvero CIG

Titolari di patente di categoria CE, che hanno compiuto o compiranno 65 anni nel periodo compreso tra il 31.1.2020 e il 29.10.2020, sono autorizzati, sino a quest'ultima data	Art. 103 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 e circ. MIT 27.8.2020 prot. n. 22916	Possono condurre autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate senza mai aver ottenuto attestato CML fino a 90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza [4]
Titolari di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto o compiranno 60 anni nel periodo compreso tra il 31.1.2020 e il 29.10.2020	Art. 103 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 e circ. MIT 27.8.2020 prot. n. 22916	Possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone senza aver mai ottenuto attestato CML fino a 90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza [4]

[1] *Si applicano le regole ordinarie, non può circolare se non ha effettuato la visita medica di conferma di validità. Per le patenti che scadevano il 31.1.2020 vale la proroga fino al 31 dicembre 2020 disposta dal DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 104 come modificato dal DL n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 (art. 157).*

[2] *La proroga non si applica ai conducenti che, dopo essere stati oggetto di sanzioni per violazione degli artt. 186 o 187 CDS (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti), hanno la patente sospesa fino all'esito positivo della visita di revisione presso una commissione medica, anche se dovevano effettuare tale visita nel periodo di blocco derivante dall'emergenza. Infatti tali soggetti, sono in questo momento privi del titolo abilitativo (perché sospeso), in quanto non è provata la loro idoneità alla guida a fronte di una precedente situazione di accertata inidoneità (che aveva determinato l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 186 e 187). In una siffatta situazione, l'impossibilità di sostenere la visita medica di revisione per cause di forza maggiore connesse all'epidemia di COVID-19 non può determinare il verificarsi di un silenzio-assenso né, tantomeno, produrre la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti di sospensione della patente di guida. Tale condizione, si ritiene permanga anche se è stato già scontato il periodo di sospensione cautelare della patente, irrogata dal prefetto ai sensi dell'art. 223 CDS a seguito dell'accertamento dei reati di cui agli artt. 186 o 187 CDS.*



- [3] La circ. MIT-DTNAGP 30.4.2020 prot n. 12058 ha precisato che, essendo questa proroga prevista da DM MIT attuativo del DL 23.2.2020, n. 6 che è stato abrogato dal DL n. 18/2020 convertito in L n. 27/2020, mantiene i propri effetti fino alla data indicata dal DM stesso, in virtù delle disposizioni dell'art. 103, comma 3, del DL n. 18/2020, che fa salvo quanto previsto dalle altre norme emanate ai sensi del DL 23.2.2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5.3.2020, n. 13, e 25.3.2020, n. 19, nonché dei relativi decreti di attuazione.
- [4] Ai fini del computo del nuovo termine di scadenza, per effetto del DL n. 83/2020, questa proroga non è correlata al nuovo termine di cessazione dell'emergenza (fissato al 15.10.2020). Perciò, il termine indicato scade comunque il 29.10.2020 (90 giorni riferiti al termine di emergenza definito prima della proroga del DL n. 83/2020, cioè il 31.7.2020).
- [5] Le patenti che scadono nel periodo compreso tra l'1.2.2020 e 31.8.2020 consentono di guidare con patente scaduta, per i sette mesi successivi la data di scadenza indicata sulla patente, nel territorio dell'intera UE. Per la circolazione in Italia, resta ferma, invece, la scadenza prorogata fino al 31.12.2020.

- **Pag. 1369** - sostituire § G13.B come segue:

G13.B - Proroga della validità del CQC e dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida

Tipo abilitazione	Riferimento normativo	Scadenza	Proroga di diritto fino al
CQC (sia persone che cose) rilasciati in Italia [3]	Art. 103 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 coordinato con reg. (UE) 2020/698 [2]	Prima dell'1.2.2020	- [1]
		Dall'1.2.2020 al 29.3.2020	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza [3] [5]
		Dal 30.3.2020 al 31.12.2020 [6]	Sette mesi dalla data di scadenza riportata sul documento
Autorizzazioni ad esercitarsi alla guida (art. 122 CDS)	Art. 103 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 [2]	Prima 31.1.2020	- [1]
		DD MIT 12.8.2020 n. 268	Dal 31.1.2020 al 28.10.2020



Tipo abilitazione	Riferimento normativo	Scadenza	Proroga di diritto fino al
Autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell'art. 128 CDS	DD MIT 12.8.2020 n. 268	Dal 31.1.2020 al 28.10.2020	13.1.2021
CFP (trasporto merci pericolose) rilasciati in Italia	Art. 103 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 [2]	Prima 31.1.2020	- [1]
		Dal 31.1.2020 al 29.2.2020	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza [5]
CFP (trasporto merci pericolose) rilasciati in Italia o in uno dei Paesi dell'acc. internaz. 20.3.2020 n. M324 [7] [8]	Acc. internaz. 20.3.2020 n. M324	Dal 1.3.2020 al 1.11.2020	30.11. 2020
Certificati di formazione dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose rilasciati in Italia (ADR)	Art. 103 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 [2]	Prima 31.1.2020	- [1]
		Dal 31.1.2020 al 29.2.2020	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza [5]
Certificati di formazione dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose rilasciati in Italia o in uno dei Paesi dell'acc. internaz. 20.3.2020 n. M324 [7] [8]	Acc. internaz. 20.3.2020 n. M324	Dal 1.3.2020 al 1.11.2020	30.11. 2020

[1] Non beneficia di proroghe di cui al DL. Segue le regole ordinarie.

[2] La norma del reg. (UE) 2020/698, applicabile dal 4.6.2020, ha superato le disposizioni di cui all'art. 103 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 (proroga di validità fino a 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dell'emergenza).

[3] Per circolazione in ambito UE si applicano le norme del reg. (UE) 2020/698.

[4] Tale periodo è più favorevole assumendo, come scadenza del termine di 90 giorni, il 29.10.2020.

[5] Ai fini del computo del nuovo termine di scadenza, per effetto del DL 30.7.2020 n. 83, questa proroga non è correlata al nuovo



termine di cessazione dell'emergenza (fissato al 15.10.2020). Perciò, il termine indicato scade comunque il 29.10.2020 (90 giorni riferiti al termine di emergenza definito prima della proroga del DL 30.7.2020 n. 83, cioè il 31.7.2020).

- [6] Tale termine è stato prorogato per effetto della decis. (UE) 2020/1219 che consente all'Italia di applicare tale proroga ai periodi indicati dall'art. 2 reg. (UE) 2020/698.
- [7] L'acc. internaz. 20.3.2020 n. M324 consente la circolazione con il documento scaduto non solo in Italia ma anche nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. I certificati scaduti in questo periodo di tempo, sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'ADR prima del 1° dicembre 2020 (per CFP: 8.2.2.5 ADR e superamento l'esame di cui all'8.2.2.7; per certificato per consulente: esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR). All'accordo (alla data del 20 marzo) hanno aderito, oltre all'Italia, i seguenti Paesi: Lussemburgo, Germania, Austria, Norvegia, Francia, Irlanda, San Marino, Olanda, Svizzera, Repubblica Ceca, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Slovacchia, Grecia, Belgio, Lituania, Ungheria, Romania, Bulgaria, Svezia, Polonia, Portogallo, Danimarca. La sottoscrizione è aperta fino a Dicembre 2020.
- [8] Il MIT DDT, Direzione Generale Motorizzazione, con circ. MIT 27.8.2020 prot. 22916 ha aggiunto anche altre due ipotesi di proroga che, tuttavia, si ritiene siano assorbite dalle ipotesi previste dall'acc. internaz. 20.3.2020 n. M324. Infatti, il MIT ha precisato che:
- i CFP in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell'ambito di applicazione dell'acc. internaz. 20.3.2020 n. M324 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, c. 2, DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020);
 - gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell'ambito di applicazione dell'Accordo M324 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, c. 2, DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020).
- Visto che la norma richiamata dell'art.103, c. 2, DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 si può applicare solo ai certificati rilasciati in Italia, si ritiene che, per questi documenti, la proroga sia assorbita da quella prevista dall'acc. internaz. 20.3.2020 n. M324 perché più favorevole (consente la circolazione fino al 30.11.2020). La proroga di cui all'art. art. 103, c. 2, DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020, invece, non si può applicare ai Paesi non firmatari dell'acc. internaz. 20.3.2020 n. M324.



- **Pag. 1370** - sostituire § G13.C come segue:

G13.C - Proroga scadenza collaudi e revisioni veicoli

Tipologia veicolo sottoposto ad adempimenti (artt. 75, 78, 80 CDS)	Riferimento normativo	Può circolare in Italia, senza aver adempiuto agli obblighi, fino al
Visita e prova (art. 75, 78 CDS) prevista entro il 31.7.2020 [3] [8] compreso <ul style="list-style-type: none">• Operazioni inerenti le scadenze del cd. "Barrato Rosa" per i veicoli che trasportano merci in regime ADR scaduto successivamente al 31.1.2020 fino al 31 luglio 2020 [3]• Sostituzione dei serbatoi GPL, aventi scadenza successiva al 31.1.2020 [3]• Operazioni inerenti alle scadenze del documento di approvazione tecnica per i veicoli che trasportano merci in regime ATP scadute successivamente al 31.1.2020 fino al 31 luglio 2020 [3]• Sostituzione o riqualificazione delle bombole a metano (CNG) scadute successivamente al 31.1.2020 fino al 31 luglio 2020 [3]• Prove periodiche di tenuta ed efficienza delle cisterne, nell'intervallo di 3 o 6 anni, scadute successivamente al 31.1.2020 fino al 31 luglio 2020 [3]	DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 92	31.10.2020 - [1]
Visita e prova (art. 75, 78 CDS) prevista da effettuare dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2020 [8] <ul style="list-style-type: none">• Operazioni inerenti le scadenze del cd. "Barrato Rosa" per i veicoli che trasportano merci in regime ADR scaduto dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2020• Sostituzione dei serbatoi GPL, aventi scadenza dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2020• Operazioni inerenti alle scadenze del documento di approvazione tecnica per i veicoli che trasportano merci in regime ATP dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2020• Sostituzione o riqualificazione delle bombole a metano (CNG) scadute dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2020• Prove periodiche di tenuta ed efficienza delle cisterne, nell'intervallo di 3 o 6 anni, scadute dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2020	DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 92 e DL n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020	31 dicembre 2020



Tipologia veicolo sottoposto ad adempimenti (artt. 75, 78, 80 CDS)	Riferimento normativo	Può circolare in Italia, senza aver adempiuto agli obblighi, fino al
Visita e prova (art. 75, 78 CDS) prevista da effettuare dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 [8] <ul style="list-style-type: none">• Operazioni inerenti le scadenze del cd. "Barrato Rosa" per i veicoli che trasportano merci in regime ADR scaduto dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020• Sostituzione dei serbatoi GPL, aventi scadenza dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020• Operazioni inerenti alle scadenze del documento di approvazione tecnica per i veicoli che trasportano merci in regime ATP dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020• Sostituzione o riqualificazione delle bombole a metano (CNG) scadute dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020• Prove periodiche di tenuta ed efficienza delle cisterne, nell'intervallo di 3 o 6 anni, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020	DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 92 e DL n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020	28 febbraio 2021
Revisione (art. 80 CDS) scaduta (in qualsiasi data antecedente) fino al 31.7.2020	DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 92	31.10.2020 [4]
Revisione (art. 80 CDS) scaduta in qualsiasi data antecedente al 17.3.2020 che ha già prenotazione UMC per visita entro il 31.7.2020	DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 92	31.10.2020
Revisione che scade nel periodo compreso tra 1.2.2020 al 31.8.2020 (solo per categorie internazionali di veicolo M, N, O3, O4, T5)	Reg. UE n. 2020/698 coordinato con DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 92	entro la fine del settimo mese successivo alla data di scadenza della revisione periodica o annuale indicata sulla carta di circolazione [5]



Tipologia veicolo sottoposto ad adempimenti (artt. 75, 78, 80 CDS)	Riferimento normativo	Può circolare in Italia, senza aver adempiuto agli obblighi, fino al
Revisione che scade nel periodo compreso tra 1.2.2020 al 30.7.2020 (solo per categorie internazionali di veicolo M, N, O3, O4, T5)	DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 92 e DL n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020	31 dicembre 2020
Revisione che scade nel periodo compreso tra 1.2.2020 al 30.7.2020 (solo per categorie internazionali di veicolo L, O1 e O2)	DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 92 e DL n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020	31 dicembre 2020

[1] *La visita e prova (artt. 75, 78 CDS) prevista oltre il 31.7.2020, fino al 15 settembre 2020 non beneficiava di proroghe di cui al DL segue le regole ordinarie. Tuttavia, per effetto del DL n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 il termine è stato ulteriormente prorogato, con effetto retroattivo per le operazioni in scadenza dal 1 agosto 2020.*

[2] *Può circolare fino alla data della visita prenotata dall'UMC secondo le regole ordinarie.*

[3] *V. circ. MIT 8.5.2020 prot. 2999.*

[4] *Per veicoli con revisione scaduta dall'1.2.2020, si consente la circolazione in ambito UE (fuori del territorio nazionale) senza revisione entro la fine del settimo mese successivo alla data di scadenza della revisione periodica o annuale riportata sul documento.*

[5] *Si consente la circolazione senza revisione in tutto il territorio dell'UE.*

[6] *Ai fini del computo del nuovo termine di scadenza, per effetto del DL 30.7.2020 n. 83, questa proroga non è correlata al nuovo termine di cessazione dell'emergenza (fissato al 15 ottobre 2020). Perciò, il termine indicato scade comunque il 29.10.2020 (90 giorni riferiti al termine di emergenza definito prima della proroga del DL 30.7.2020 n. 83, cioè il 31.7.2020)*

[7] Con gli Accordi ADR - M325, M326, e M327, è stata prolungata fino al 30 agosto 2020 la validità di:

- certificati di approvazione dei veicoli ADR,
- ispezioni periodiche o intermedie delle cisterne,
- controlli periodici sui recipienti a pressione e recipienti criogenici chiusi, per alcuni gas della Classe 2, in scadenza tra l'1 marzo e l'1 agosto 2020.

Secondo questi accordi, tutti veicoli sottoposti al regime ADR potevano circolare in tutti gli Stati contraenti l'ADR che hanno siglato gli Accordi, senza aver adempiuto agli obblighi di verifica indicati, fino al 1 settembre 2020.

Limitatamente alla circolazione in Italia, tuttavia, per i documenti e le operazioni sopraindicate relativi a veicoli immatricolati in Italia, con scadenza compresa tra il 1 marzo ed il 31 luglio 2020, l'art. 92 del DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020, ha consentito la circolazione, senza aver effettuato le verifiche e/o ottenuto la conferma di validità delle certificazioni relative, fino al 31.10.2020. Tale norma vale solo per la circolazioni in Italia. I documenti e le operazioni scadute dopo il 1 agosto 2020, perciò, devono essere rinnovati subito, senza possibilità di beneficiare delle predette proroghe.

[8] Ai fini della determinazione della scadenza dell'operazione di visita e prova, occorre aver riferimento al momento in cui essa doveva essere effettuata che può essere diverso a seconda dei casi. Infatti:

- quando norme prevedono che per le operazioni sia fissata una scadenza periodica (es. aggiornamento tecnico bombole GPL, allestimento ATP, ADR, ecc.), si deve far riferimento a tale scadenza;
- per le operazioni di allestimento o modifica delle caratteristiche costruttive che, invece, impongono la visita e prova al momento dell'immissione in circolazione (ad es. nuovo allestimento di veicolo, aggiunta di accessori che richiedono aggiornamento della carta di circolazione, modifica a caratteristiche costruttive o funzionali, ecc.), il termine sopraindicato, di fatto, coincide con il momento in cui il veicolo è sorpreso a circolare.

• **Pag. 1372** - sostituire la **seconda tabella** di § G13.D come segue:

Tipo autorizzazione	Riferimento normativo	Scadenza	Proroga di diritto fino al:
Autorizzazione per circolazione di prova (art. 98 CDS)	DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 103	Ante 31.1.2020 Tra 31.1.2020 e 31.7.2020	- [1] 90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza [2]
Estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC (art. 92, c. 1, CDS)	"	"	"



Tipo autorizzazione	Riferimento normativo	Scadenza	Proroga di diritto fino al:
Ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza (art. 92, c. 2, CDS)	“	“	“
Carte di circolazione, e le relative targhe EE	“	“	“
Autorizzazioni o licenze per trasporto di merci o persone previste dal CDS o da norme speciali	“	“	“
Autorizzazioni sanitarie per trasporto di animali o alimenti	“	“	“
Autorizzazioni per trasporto di rifiuti	“	“	“
Permesso provvisorio di circolazione, estratto della carta di circolazione (art. 95) CDS, foglio di via (art. 99 CDS)	“	“	“
Certificato di idoneità di conducente o guardiano di animali vivi	“	“	“
Sostituzione o riqualificazione delle bombole a metano (CNG)	“	“	“

[1] Non beneficia di proroghe di cui al DL. Segue le regole ordinarie.

[2] Ai fini del computo del nuovo termine di scadenza, per effetto del DL n. 83/2020, questa proroga non è correlata al nuovo termine di cessazione dell'emergenza (fissato al 15 ottobre 2020). Perciò, il termine indicato scade comunque il 29.10.2020 (90 giorni riferiti al termine di emergenza definito prima della proroga del DL n. 83/2020, cioè il 31.7.2020)



- **Pag. 1375** - sostituire § G13.F come segue:

G13.F - Misure di contenimento pandemia COVID-19

Per le disposizioni assunte con provvedimenti connessi al contenimento del diffondersi del virus COVID-19, relativi alla mobilità delle persone, alle attività produttive, industriali e commerciali, alle misure di informazione nonché all'ingresso e al transito in Italia per chi proviene dall'estero v. inPratica 0041.

- **Pag. 1375** - eliminare § G13.G.